

Prot. ADM MNUC UFF. CENT. REG. UFF. 0101848 15.12.2014 U.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102;

Visto l'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto l'articolo 24, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella G.U.R.I. n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad

estrazione istantanea con partecipazione a distanza ed in particolare l'articolo 9 che ha fissato nel 75% della raccolta, il valore massimo di restituzione in vincite;

Visto l'articolo 23 *quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2012 con il quale sono state trasferite all'ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la determinazione direttoriale 1° dicembre 2012, n. 31223 con la quale il Dott. Luigi Magistro, vicedirettore area monopoli, è stato delegato ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'ambito delle attività riconducibili alle missioni istituzionali dell'Amministrazione stessa;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Vista la proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. avanzata con nota 7 novembre 2014 prot. LNDR-30-829-14 con la quale, al fine di sollecitare un reale incremento nello sviluppo delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza, la cui raccolta si presenta ancora estremamente marginale rispetto alle reali potenzialità, è stato richiesto di prevederne un aumento del pay-out medio annuale;

Considerato che la succitata richiesta non risulta in contrasto con quanto previsto dall'art. 21 comma 2 del decreto legge 1°luglio 2009 n.78 , che ha fissato nel 75% il limite medio del pay-out dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali anche con partecipazione a distanza, limite recepito nella Convenzione 5 agosto 2010, articolo 14 comma 14, punto f);

Ritenuta la proposta, per le ragioni addotte, meritevole di accoglimento e che, conseguentemente, occorre procedere ad una modifica in tal senso del succitato decreto 17 maggio 2011;

DECRETA

Articolo 1

1. L'articolo 9 punto 2, del decreto direttoriale 17 maggio 2011 è modificato come segue:
“Per ogni lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, analogamente a quanto avviene per i lotti di biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea fisiche, deve essere previsto un numero predeterminato di lotti di giocate, eventualmente integrabili in ognuno dei quali deve essere individuata una massa premi complessiva che assicuri, mediamente per tutte le lotterie ad estrazione istantanee attive, sia con partecipazione a distanza che fisiche, globalmente intese, valori di restituzione della raccolta in vincite non superiori al 75%, nonché una struttura premi definita per

categoria di vincita. All'interno dei singoli lotti che per ragioni di sicurezza, possono essere distribuiti anche contemporaneamente, l'individuazione delle giocate vincenti avviene per il tramite del sistema di elaborazione del concessionario mediante un meccanismo di generazione casuale.”

2. La pubblicazione del presente decreto sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 dicembre 2014

Il Vicedirettore dell'Agenzia
F.to Luigi Magistro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs n.39/93